

STATUTO FONDAZIONE

"Buon Lavoro"

Art. 1 - Costituzione e sede legale

È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Buon Lavoro", con sede legale in Verbania, Via Troubetzkoy 244. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 2 - Fondatori

I fondatori della Fondazione sono il signor Michele Alessi Anghini, nato a Premosello-Chiovena, il giorno 14 novembre 1950, e la signora Maria Benedetta Sandonnini, nata a Livorno il giorno 3 agosto 1951, che, particolarmente gratificati dal ruolo sociale che l'impresa Alessi ha svolto per quasi un secolo prima di tutto nei confronti dei diretti collaboratori e in generale di tutto il contesto, desiderano, tramite la Fondazione, continuare a condividere risorse, competenze e soddisfazioni anche dopo la conclusione dell'esperienza imprenditoriale in Alessi, essendo convinti che la responsabilità di una persona privilegiata non si annulla al cessare della sua attività professionale.

I Fondatori concepiscono la Fondazione come uno dei tanti bei capitoli della storia iniziata nell'impresa di famiglia, all'interno della quale hanno ereditato e coltivato il rispetto e l'attenzione per il lavoro delle persone.

Art. 3 - Scopo e altri obiettivi imprescindibili

La Fondazione persegue unicamente finalità di solidarietà sociale e non ha scopo di lucro.

La Fondazione, ispirandosi ai valori e alle motivazioni che stanno alla base della scelta dei Fondatori, si propone di contribuire a sviluppare, sia sul piano teorico che su quello pratico, il "Buon Lavoro": il lavoro come fonte di realizzazione delle persone, nell'ambito di una economia responsabile, inclusiva e sostenibile.

Nel perseguire il proprio scopo, la Fondazione stessa adotterà un modello responsabile, inclusivo e sostenibile, attraverso la ricerca del miglior equilibrio possibile con altri due ordini di obiettivi imprescindibili:

- la soddisfazione di tutti coloro che sono coinvolti, a qualunque titolo, nell'attività della Fondazione, trattando ogni persona come un fine prima che come un mezzo per la realizzazione dei suoi scopi;
 - l'efficacia ed efficienza nella gestione delle risorse finanziarie, pur ribadendo l'assenza assoluta di scopo di lucro, nella convinzione che questo rappresenti un principio di responsabilità sociale prima ancora che una condizione necessaria alla propria continuità;
- innescando in questo modo un "circolo virtuoso" nel quale gli elementi si sostengono e rinforzano l'un l'altro.

Art. 4 - Attività istituzionali

La Fondazione opererà, in particolare, in tre ambiti:

A. favorire la creazione di opportunità di lavoro di qualità, attraverso il supporto ai organizzazioni ed enti che abbiano l'obiettivo di contribuire al bene comune;

B. supportare le persone in cerca di un'occupazione di qualità, che contribuisca alla loro realizzazione e, al tempo stesso, al bene comune;

C. la tutela della dignità delle persone qualora il lavoro venga a mancare.

A titolo esemplificativo, potrà realizzare le seguenti attività:

- lo stimolo e sostegno in materia consulenziale e/o finanziaria, alla nascita e crescita di organizzazioni, che riconoscano e adottino il modello di gestione, i principi sostenuti dalla Fondazione;

- la prestazione di servizi volti a migliorare la qualità del lavoro, erogati direttamente alle imprese e/o ai loro dipendenti;

- lo svolgimento di studi e ricerche sul tema della responsabilità sociale, della promozione e della solidarietà; promozione di una cultura d'impresa in grado di superare l'assolutizzazione del profitto e rivolta al primato dell'essere umano;

- il sostegno di iniziative di formazione, volte a migliorare l'occupabilità delle persone e/o il loro reinserimento lavorativo;

- lo svolgimento di iniziative a sostegno dell'impegno attivo delle persone nei periodi di occupazione limitata o assente (es. cassa integrazione);

- lo svolgimento di investimenti ad impatto sociale, quale strumento per sostenere iniziative imprenditoriali che riconoscano in particolare il primato della persona umana e la sua realizzazione attraverso il lavoro;

- il sostegno economico, diretto o indiretto, a persone che si trovano in stato di difficoltà a causa della mancanza di lavoro.

Nel perseguimento dei propri scopi istituzionali, la Fondazione potrà promuovere e sostenere iniziative comuni, disgiuntamente o congiuntamente, con altri enti i cui scopi o ambiti di operatività siano analoghi a quelli della Fondazione.

Art. 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Al fine di raggiungere gli scopi stabiliti la Fondazione potrà, tra l'altro:

- curare l'aggiornamento e la diffusione di materiale informativo sulle iniziative e le attività in corso;

- organizzare attività di studio, diffusione e promozione di una cultura della responsabilità, della partecipazione e della solidarietà;

- organizzare iniziative finalizzate alla raccolta fondi;
- ricevere e raccogliere contributi e/o sovvenzioni da enti pubblici, privati, territoriali e non;
- stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi genere per il perseguimento dei propri scopi.

La Fondazione, inoltre, potrà porre in essere ogni iniziativa e attività, ivi comprese tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, purché non nei confronti del pubblico, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie e/o utili ed opportune per il raggiungimento dello scopo, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6 - Patrimonio della Fondazione

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- da un fondo di dotazione iniziale ed indisponibile di euro 80.000,00 (Euro ottantamila);
- dai beni immobili e mobili che pervengano o perverranno alla Fondazione, anche attraverso donazioni, lasciti, liberalità;

- dai contributi che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati, organismi nazionali ed esteri, comunitari ed internazionali espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;

- dagli apporti finanziari di qualsiasi genere destinati per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad aumentarlo.

La Fondazione investirà il proprio patrimonio finanziario in modo coerente con le proprie finalità: anche l'attività di investimento dovrà essere uno strumento per sostenere iniziative imprenditoriali che riconoscono i principi e i valori a cui la Fondazione si ispira. L'impatto realizzato nella società da questi investimenti sarà rendicontato alla fine di ogni esercizio e costituirà di fatto uno dei risultati ottenuti dalla Fondazione nello svolgimento della sua attività.

Spetta al Consiglio di Amministrazione definire e aggiornare il regolamento interno che stabilisce le modalità di investimento del patrimonio e degli strumenti che possono essere impiegati.

In ogni caso la fondazione potrà investire in attività che non producono reddito purché contribuiscano a realizzare gli scopi statutari.

La gestione del patrimonio potrà essere svolta sia internamente che tramite l'affidamento a intermediari specializzati.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per ripianare eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la di-

istribuzione non siano imposte per legge.

Per le attività necessarie all'attuazione dei propri scopi istituzionali, la Fondazione potrà disporre delle seguenti entrate:

- rendite del Patrimonio al netto delle spese per il funzionamento;
- eventuali rendite degli investimenti diretti in iniziative imprenditoriali ad alto impatto sociale;
- eventuali donazioni di terzi, specificamente destinate a sostegno delle attività istituzionali;
- eventuali avanzi di gestione degli esercizi precedenti, essendo vietata qualsiasi distribuzione al fondatore promotore o ai partecipanti;
- eventuali liberalità ed ogni altra entrata che non siano state espressamente destinate ad incrementare il Patrimonio.

È fatto obbligo alla Fondazione di impiegare gli utili o avanzi di gestione registrati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ovvero di accantonarli tra le riserve patrimoniali senza procedere, in coerenza con l'art. 1 del presente statuto, a nessuna forma di distribuzione o erogazione non esclusivamente motivata da fini coerenti di liberalità sovventoria.

Art. 7 - Partecipanti

Coerentemente con lo spirito inclusivo della Fondazione, Partecipanti saranno tutti coloro che, condividendo la visione dei Fondatori e lo scopo della Fondazione, metteranno a disposizione le loro risorse, sia di tipo finanziario che sotto forma di energie e competenze personali per la realizzazione degli scopi della Fondazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, con apposita delibera, definire la qualifica di Partecipante e i criteri e le modalità di partecipazione a ciascuna categoria. È inoltre istituito a cura del Consiglio di Amministrazione un apposito registro nel quale sono trascritte le relative adunanze dell'assemblea dei partecipanti.

I Partecipanti potranno scegliere a quale progetto/finalità specifica, nell'ambito delle più ampie finalità della Fondazione definite da questo Statuto, destinare le proprie donazioni, sia finanziarie che personali.

I Partecipanti possono riunirsi, spontaneamente o su invito del Consiglio di Amministrazione, ed esprimere pareri sugli argomenti ad essi sottoposti.

Art. 8 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione;
- il Comitato Scientifico;
- il Revisore legale dei conti.

Art. 9 - Comitato di Nomina

Il Comitato di Nomina è composto dai Fondatori e dai membri

della Famiglia Alessi-Anghini presenti in Consiglio.

Il Comitato nomina i membri del Consiglio di Amministrazione, deliberando con la maggioranza dei 4/5 su ciascun singolo candidato. Il Comitato di Nomina è convocato quattro mesi prima della data di scadenza del Consiglio di Amministrazione e dovrà deliberare in merito alla nomina dei nuovi consiglieri entro il termine di 3 (tre) mesi. In mancanza di tale nomina entro il suddetto termine, la Fondazione sarà sciolta con le modalità previste dall'art. 15.

Il Comitato nomina direttamente il Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da non meno di 4 (quattro) e non più di 9 (nove) membri su decisione del Comitato di Nomina.

Il Consiglio d'Amministrazione è nominato in prima istanza dai Fondatori.

Successivamente è nominato dal Comitato di Nomina in base ai seguenti criteri:

- un minimo di 2 (due) e un massimo di 4 (quattro) membri della famiglia Alessi Anghini, discendenti e affini, dei Fondatori;
- un minimo di 2 (due) e un massimo di 4 (quattro) membri rappresentanti del territorio e della società civile, coinvolti sulla base della condivisione della stessa visione qualificante del lavoro e in ragione delle loro competenze rispetto alle finalità ed ambiti operativi della Fondazione;
- un eventuale ulteriore componente scelto tra i partecipanti.

I membri del Consiglio d'Amministrazione sono nominati senza vincolo di mandato, durano in carica 3 (tre) esercizi, scadono con l'approvazione del rendiconto finanziario del terzo esercizio del loro incarico.

In caso di cessazione dall'incarico di uno o più consiglieri, per qualsiasi ragione, questi verranno sostituiti con le stesse modalità precedente previste per la loro nomina di cui al paragrafo che precede; i consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato degli altri consiglieri.

Il Consiglio delibera a maggioranza, in caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

Art. 11 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio senza facoltà di delega:

- determina gli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione;
- stabilisce le modifiche statutarie con maggioranza dei due terzi dei Consiglieri, restando in ogni caso immodificabili gli scopi della Fondazione;
- definisce l'appartenenza dei Partecipanti alla categoria e

decide rispetto alla perdita di tale qualifica;

- definisce le modalità di investimento del Patrimonio della Fondazione;
- delibera sull'approvazione dei progetti di rendiconto annuale e di bilancio preventivo redatti dal Presidente della Fondazione e sulla destinazione degli avanzi di esercizio, fermo restando il divieto assoluto della loro distribuzione;
- decide la costituzione o partecipazione a società, assunzione di interessenze, o adesione in genere ad enti, pubblici o privati, costituiti o costituendi, sempre a condizione che le attività di questi soggetti siano strumentali o direttamente connesse con le attività istituzionali della Fondazione;
- determina delle eventuali indennità di carica annuali eventualmente da riconoscere ai membri degli organi della Fondazione, previa approvazione del Fondatore.

Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni, anche in via continuativa, per singoli atti o categorie di essi, al Presidente della Fondazione, ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione, determinando i limiti della delega.

Nell'ambito del Consiglio può essere inoltre istituito un Comitato Esecutivo composto da un minimo di [3] ad un massimo di [5] consiglieri, che potrà coinvolgere ogni singolo consigliere sulle tematiche di sua competenza specifica e riporterà le decisioni più rilevanti al Consiglio stesso.

Nell'ambito dei poteri attribuiti dalla delega viene attribuita la rappresentanza legale della Fondazione. Inoltre la rappresentanza legale può essere attribuita anche a dipendenti ed a terzi nei limiti delle procure loro conferite.

Art. 12 - Comitato Scientifico

Il Comitato di nomina può nominare un Comitato Scientifico, composto da persone di riconosciuta competenza nelle materie di cui si occupa la Fondazione. Il Comitato potrà eleggere un Presidente e definire le proprie modalità di funzionamento.

Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con i fondatori e il Consiglio di Amministrazione una funzione di consulenza, aggiornamento e supervisione in merito alle linee di indirizzo e al programma di attività della Fondazione.

I membri del Comitato restano in carica fino al rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 - Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è membro del Consiglio di Amministrazione ed è nominato dal Comitato di Nomina.

Ad esso spetta la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e la firma in qualsiasi atto ed in qualsiasi sede. Egli agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- vigila sull'andamento generale della Fondazione e sull'osservanza dello Statuto;

- predispone il progetto del rendiconto annuale e del bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto all'art. 14 dello Statuto;

- può nominare un Vice-Presidente, scegliendolo tra i membri del Consiglio di Amministrazione, che, in caso di sua assenza o impedimento, svolga le sue funzioni.

Qualora non sia nominato il Vice-Presidente, in caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal Consigliere di Amministrazione più anziano.

Art. 14 - Revisore legale dei conti

Il Revisore dei Conti è nominato dai Fondatori o, in mancanza, dal Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore dei Conti è organo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, verifica la regolare tenuta della contabilità della Fondazione, e controlla i progetti di rendiconto annuale e di bilancio preventivo predisposti dal Consiglio di Amministrazione predisponendo un'apposita relazione da allegare e da sottoporre all'Assemblea. Si applicano, ove compatibili, gli articoli 2403, 2405 e 2407 c.c..

Il Revisore legale dei conti resta in carica tre esercizi e può essere rinominato.

Art. 15 - Bilancio

L'esercizio amministrativo chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di marzo di ogni anno, il Presidente della Fondazione predispone il rendiconto finale e unitamente alla relazione accompagnatoria lo trasmette al Revisore legale dei conti e al Consiglio di Amministrazione. Entro il 30 aprile provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Entro il mese di ottobre provvede alla predisposizione del bilancio preventivo e unitamente alla relazione accompagnatoria lo trasmette al Revisore legale dei conti e al Consiglio di Amministrazione. Entro il 30 novembre provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale, con le relazioni accompagnatorie del Presidente della Fondazione e del Revisore legale dei conti, restano depositati presso la sede della Fondazione e i Fondatori sono chiamati ad esprimere il proprio parere.

Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

Art. 16 - Estinzione e liquidazione della Fondazione

In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa ovvero qualora intervengano cause che per legge o per Statuto

impongano l'estinzione della Fondazione, questa viene accertata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, e in sua assenza, accertata giudizialmente.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di due liquidatori di cui almeno uno iscritto nel registro dei revisori contabili.

I beni residui dopo la liquidazione verranno devoluti ad altre Fondazioni od associazioni del "Terzo Settore" (disciplinati dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), sempre costituite in organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità che perseguono finalità analoghe a quelle della Fondazione, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva l'applicazione di quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore qualora la Fondazione vi sarà iscritta.

Art. 17 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme previste dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

FIRMATO IN ORIGINALE: MICHELE ALESSI ANGHINI - MARIA BENEDETTA SANDONNINI - NICOLETTA ALESSI ANGHINI - CHIARA ALESSI ANGHINI - FABIO AUTERI NOTAIO.